

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi al Giudice del lavoro di Ragusa depositati in data 16.07.2004, ... propongono opposizione, nei confronti di ..., agli atti esecutivi relativi alla sentenza n. 409/04 emessa dal Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro in data 21.05.04, depositata in data 27.05.04, rilasciata in forma esecutiva il 14.07.2004 e notificata in uno al precetto il 15.07.04.

Eccepiscono gli opposenti l'inosservanza del divieto di cui all'art. 476 c.p.c. (divieto di spedizione in forma esecutiva di più di una copia alla stessa parte), avendo le opposte già intrapreso esecuzione per il medesimo titolo ora (nuovamente) precettato, senza che vi sia stato alcun decreto autorizzatorio ex art. 476, comma 3, c.p.c..

Chiedono quindi dichiararsi la nullità degli atti di precetto intimati dalle creditrici opposte in danno dei debitori opposenti.

Costituitesi in giudizio, ... contestano l'opposizione e ne chiedono il rigetto, rilevando che i procedimenti di esecuzione iscritti ai nn. 360/04 e 361/04 sono stati dichiarati estinti, a seguito della loro rinuncia al precetto ed all'esecuzione, con ordinanza pronunciata dal G.E. in data 29.07.2004.

La causa è discussa oralmente sulle conclusioni delle parti come trascritte nei rispettivi atti difensivi, nonché decisa come da separato dispositivo in atti di cui si dà pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La sentenza costituente titolo esecutivo è stata emessa in favore di ... e delle due creditrici opposte,

I procedimenti esecutivi estinti, cui si fa cenno nella memoria di difesa, hanno preso le mosse dalla notifica del titolo per cui è causa, spedito in forma esecutiva anche in favore delle creditrici opposte (... + 2).

Dette creditrici, temendo di pregiudicare l'esecuzione coattiva del proprio credito a causa della dicitura apposta in seno alla formula esecutiva, che non le contemplava espressamente (appunto: "... + 2"), hanno rinunciato all'esecuzione, che è stata dichiarata estinta.

Hanno quindi nel frattempo richiesto in buona fede ed in buona fede ottenuto dalla cancelleria altra copia in forma esecutiva che ne indicasse espressamente il nominativo.

Ritiene quindi questo giudice che sussista il giusto motivo previsto dall'art. 476 c.p.c., mentre il fatto che manchi il decreto autorizzatorio del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale non inficia la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto per cui è causa, ma al massimo può valere solo ai fini disciplinari nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'art. 476 c.p.c..

La inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata costituisce una semplice irregolarità dell'esecuzione che è fine a sé stessa e non incide pertanto né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione (Cass. 2437/1963).

Non ignora questo giudice che secondo un orientamento dottrinale la copia rilasciata senza autorizzazione sarebbe inidonea a rappresentare l'azione esecutiva, e quindi realizzerebbe un'irregolarità che vizia l'esecuzione; ritiene tuttavia, seguendo altro orientamento, che l'inosservanza si risolva in un'irregolarità che non incide sulla validità di una esecuzione forzata, effettuata in conformità al diritto sostanziale del creditore, come nel caso di specie.

Ed infatti anche se la finalità che ispira il divieto di cui all'art. 476, comma 1, c.p.c. è quella di evitare che vi siano in circolazione più copie esecutive contro la stessa persona ed in favore di uno stesso soggetto, ciò non vuol dire che la seconda copia, rilasciata in forma esecutiva, in sé e per sé considerata, realizzi una irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (art. 617 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del debitore, di opporsi all'esecuzione laddove questa sia già stata intrapresa sulla base dello stesso titolo esecutivo e da parte dello stesso soggetto creditore.

Il divieto di cui sopra mira ad evitare il ricorrere di una tale evenienza, la cui verifica in concreto comunque non pregiudica la tutela del debitore esecutato alla luce dei rimedi predisposti dall'ordinamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna ... alla rifusione delle spese processuali in favore delle opposte, che liquida in complessivi ? 2.000,00.

Così deciso in Ragusa il 08.02.05.

Il Giudice del lavoro Dott. ...